

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova**

in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Mario Tuttobene ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. xxxx/2010 promossa da:

MUTUATARIA 1 CF/PIVA **OMISSIS** elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso l'Avvocato **OMISSIS** che la/lo rappresenta e difende; **MUTUATARIA 2** CF/PIVA **OMISSIS** elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso l'Avvocato **OMISSIS** che la/lo rappresenta e difende; **FIDEIUSSORE 2** CF/PIVA **OMISSIS** elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso l'Avvocato **OMISSIS** che la/lo rappresenta e difende;

contro

BANCA CF/PIVA **OMISSIS** elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso l'Avvocato **OMISSIS**
Avente ad oggetto: Mutuo
Conclusioni delle parti

Per parte attrice:

Accertare l'usurarietà originaria del contratto di finanziamento del 20/09/00, e dichiarare, per i periodi in cui essa sia accertata, che nessun interesse è dovuto. Accertare la difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale del contratto ipotecario e il diverso superiore tasso effettivo applicato e dichiarare la nullità della previsione dell'interesse ultra legale applicate violazione del divieto di anatocismo, ai sensi degli articoli 1283, 1284 e 1419 codice civile e la nullità dell'interesse ultra legale applicato per indeterminatezza ex articolo 1346 e 1419 codice civile e/o ex articolo 127 testo unico bancario, nullità rilevabile d'ufficio. Dichiarare per l'effetto che la residua somma dovuta dalle attrici, attraverso la depurazione antiusura, ammonta a 156.887, € 51 così come determinata nella consulenza di parte, dedotti pagamenti successivi effettuati in corso di causa e/o l'esatto dare-avere da accertarsi a mezzo di c.t.u. contabile. In via subordinata accertare i periodi di usurarietà sopravvenuta del contratto e quelli di interesse ultra legale applicate violazione del divieto in anatocismo e dichiarare la nullità delle clausole. Accertare per l'effetto l'esatto dare-avere tra le parti. In ogni caso dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta da **FIDEIUSSORE 2**, per contrarietà a norme imperative e comunque per illiceità della causa o indeterminatezza dell'oggetto. Condannare comunque la convenuta al risarcimento del danno morale per la condotta di usura commessa dalla banca nei confronti degli esponenti, nonché al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza all'elaborazione la perizia di parte. Condannare la convenuta al pagamento di spese processuali.

Per parte convenuta: respingere le domande degli attori in quanto inammissibili, in accoglibili, generiche e indeterminate e in ogni caso rigettare ogni domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese ivi compreso il rimborso integrale per il compenso dovuto al c.t.u. corrisposto dalla banca anche con riferimento alla quota che risultano essere di competenza degli attori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

MUTUATARIA 1, **MUTUATARIA 2** e **FIDEIUSSORE 2** hanno citato in giudizio **BANCA** esponendo:

- che in data 28/09/00, la **MUTUATARIA 1** e la **MUTUATARIA 2** avevano stipulato con la banca **BANCA S.p.A.**, oggi **BANCA**, un contratto di mutuo per la somma di 600 milioni di lire, della durata di 25 anni, rimborsabile in trecento rate mensili scadenti fino al settembre 2025;

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene, n. 1776, del 25/05/2013

- che il **FIDEIUSSORE 2** aveva contestualmente prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalle mutuatarie;

- che nelle clausole del contratto di mutuo era stato convenuto un tasso di interesse pari alla media aritmetica dei saggi Euribor a 6 mesi relativi ai due mesi precedenti, maggiorata dell'1,75%;

- che invece il tasso d'interesse derivante dall'applicazione del piano di ammortamento allegato al contratto risultava superiore al tasso soglia fissata dalla legge numero 108/96;

- che in ogni caso nel corso del rapporto di finanziamento era stato applicato un tasso effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale del contratto: ciò perché, mentre nella parte letterale del contratto le parti avevano stabilito un tasso conforme al sistema civilistico della maturazione dei frutti civili (interesse semplice), nel piano di ammortamento era stato celatamente applicato il cosiddetto "ammortamento alla francese", che determinava l'applicazione non dell'interesse semplice ma di quello composto;

- che di conseguenza doveva essere affermata la nullità della clausola che aveva determinato l'applicazione di tassi usurari, con conseguente restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca; doveva essere inoltre affermata la nullità della clausola che aveva dato luogo all'applicazione di interessi anatocistici, conseguentemente rendendo applicabili solo gli interessi al saggio legale.

Gli attori chiedevano inoltre che venisse dichiarata la nullità della garanzia fideiussoria prestata dal **FIDEIUSSORE 2**, relativa ad un contratto di finanziamento nullo perché contrario a norme imperative e/o per illiceità della causa.

La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dottor **OMISSIS**, al quale è stato demandato di individuare il tasso d'interesse effettivamente applicato nel corso del rapporto, la sua coincidenza con quello pattuito e la sua congruità rispetto alle prescrizioni della legge anti-usura.

Per verificare la fondatezza delle doglianze degli attori è necessario innanzitutto analizzare il regolamento contrattuale, che è fornito non solo dalle clausole dell'atto notarile, ma anche dai dati contenuti nel piano di ammortamento, sottoscritto dalle parti e allegato al contratto.

È però necessaria una premessa, legata al fatto che, nelle argomentazioni difensive degli attori e anche secondo le osservazioni del consulente tecnico, la questione maggiormente controversa riguarda le caratteristiche del piano di ammortamento, applicato secondo il sistema c.d "alla francese".

Come illustra il consulente nel paragrafo 5 della sua relazione:

Esistono diverse forme di piani ammortamento di un prestito, ma i più diffusi sono quello cosiddetto "all'italiana" e cosiddetto "alla francese".

Quest'ultimo è senza dubbio il più utilizzato nella prassi bancaria.

L'ammortamento all'italiana prevede rate decrescenti composte da quote di capitali costanti e quote interessi decrescenti.

Il piano di ammortamento all'italiana, rispetto al piano di ammortamento alla francese, in conseguenza del più rapido rimborso del capitale, permette un risparmio totale di interessi (è più vantaggioso per il debitore e meno per il creditore). Ecco perché le banche preferiscono applicare, per il rimborso di prestiti, il cosiddetto ammortamento alla francese: guadagnano di più, perché così applicando il piano di ammortamento viene richiesto un maggiore onere alla clientela. Infatti fermo restando che gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo, il piano di ammortamento all'italiana presenta un capitale residuo sempre più contenuto rispetto a quello alla francese. Dunque gli interessi vengono calcolati sempre su un valore più ridotto, determinando un minore onere per interessi.

Nell'ammortamento "alla francese" le rate, invece, sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo. Una volta calcolato la quota interessi per la prima rata, è possibile calcolare la quota capitale nuovo capitale residuo per differenza. Così ne consegue un piano di ammortamento con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo la rata costante una quota interessi sempre più piccola.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

L'articolo 2 del contratto di finanziamento, che disciplina i termini e modalità del rimborso, afferma che il finanziamento di 600 milioni di lire deve essere restituito in 25 anni mediante pagamento di trecento rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interessi, come da piano di ammortamento allegato all'atto.

Il piano di ammortamento sottoscritto dalle parti non contiene però l'ammontare complessivo di ciascuna rata, bensì solo l'importo in quota capitale. Tale importo è crescente, e va da un ammontare di L. 357.686

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene, n. 1776, del 25/05/2013

per la prima rata scadente il 28/10/00 ad un ammontare di L. 4.737.270 per la trecentesima rata, scadente il 28/09/25. Alla luce delle indicazioni fornite dal c.t.u., è agevole riconoscere in tale prospetto un tipico piano di ammortamento "alla francese", caratterizzato appunto dall'andamento crescente della quota capitale di ciascuna rata. In questo senso, si può affermare che l'insieme di documenti contrattuali prevedeva in maniera inequivoca, anche se certo non facilmente comprensibile per una persona sprovvista di particolari conoscenze in materia di matematica finanziaria, l'adozione del particolare metodo di calcolo evidenziata dal consulente come abitualmente in uso nelle prassi bancarie perché più vantaggiosa per il soggetto che eroga il finanziamento.

E' evidentemente con riferimento alla dinamica dei valori contenuti nel piano di ammortamento che deve essere letto il comma quinto dell'articolo 3 del contratto, secondo il quale "la parte mutuataria dà atto di essere a conoscenza che il piano di ammortamento del finanziamento (...) è strutturato sulla base di rate crescenti". L'indicazione è alquanto imprecisa, perché il piano di ammortamento, come si è detto, non indicava l'ammontare complessivo di ciascuna rata, ma solo la quota capitale di essa: è tuttavia veritiera, perché dal prospetto contenuto a pag. 29 e ss. della relazione del CTU risulta che l'ammontare complessivo delle rate aveva un andamento tendenzialmente crescente (con oscillazioni probabilmente dovute alla variabilità del tasso) dalla prima rata di €1669 (quasi tutta in conto interessi) all'ultima di €2452 (quasi tutta in conto capitale).

La realtà è che l'insieme delle indicazioni desumibili dai documenti contrattuali non evidenziava in maniera esplicita quale sarebbe stato l'ammontare effettivo da pagare ogni mese. L'articolo 3 del contratto, dopo aver stabilito che il tasso di interesse era fissato nella misura del 5,75% per le prime due rate mensili, e che per ogni successiva rata sarebbe stato applicato il tasso nella misura di 1,75 punti in più della media aritmetica dei dati giornalieri Euribor 6 mesi del bimestre precedente, stabiliva che la parte mutuataria avrebbe dovuto corrispondere "gli interessi nella diversa misura che risulteranno determinati". Dunque, non solo non veniva indicato l'esatto ammontare complessivo delle prime due rate, per le quali il tasso d'interesse era fisso, ma non veniva neanche fornita alcuna indicazione ipotetica (di più non si sarebbe potuto ovviamente fare, trattandosi di tasso variabile) circa l'ammontare delle rate future.

Ciò non comporta tuttavia una indeterminatezza dell'oggetto del contratto, i cui elementi essenziali sono tutti indicati nei documenti sottoscritti dalle parti. In particolare, non sussiste una violazione dell'art. 117 comma 4 t.u.l.b., secondo cui "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati": il tasso è specificamente indicato, e così pure il capitale, mensilmente decrementato nei termini risultanti dal piano di ammortamento allegato al contratto. Il problema, come si è detto, è che mancava un prospetto chiaro del "peso" complessivo di ciascuna rata futura. Ma siccome si tratta di un dato la cui comunicazione non è imposta da alcuna norma di legge, e che comunque non avrebbe in alcun modo potuto essere fornito con precisione (il calcolo relativo richiedeva l'applicazione di un tasso variabile, il cui andamento nel successivo quarto di secolo non era prevedibile), va escluso che la lacuna così evidenziata determini l'invalidità delle clausole contrattuali.

A questo punto è possibile trarre alcune conclusioni.

1 - L'applicazione dell'ammortamento "alla francese", e quindi la determinazione di un ammontare complessivo di interessi in misura maggiore rispetto a quella che sarebbe derivata da un diversa forma di ammortamento, costituisce la diretta conseguenza degli accordi contenuti nei documenti contrattuali, secondo cui la quota capitale di ciascuna rata doveva essere crescente.

2 - Non si può, di conseguenza, affermare che nel corso del rapporto siano state applicate condizioni diverse da quelle pattuite.

3 - La previsione di un ammortamento "alla francese" non determina, di per sé, l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi da corrispondere sono sempre calcolati esclusivamente sul capitale residuo, e mai su altri interessi.

4 - La maggiore onerosità del sistema così applicato deriva esclusivamente dalla imputazione dei pagamenti periodicamente effettuati, che all'inizio riducono il capitale solo in misura molto ridotta. La pattuizione che determina tale imputazione, tuttavia, non si pone in contrasto con alcuna norma imperativa, ed in particolare non integra un vantaggio usurario. A questo proposito va ricordato che il tasso-soglia viene determinato, ai sensi dell'art. 2 L. 7/3/96 n.108, sulla base degli interessi praticati dalle banche e dagli altri operatori: il senso della legge è quello di rendere illegittimi gli interessi che si discostano eccessivamente da quelli abitualmente in uso tra gli operatori istituzionali. Ora, siccome il

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Mario Tuttobene, n. 1776, del 25/05/2013

sistema “alla francese” è largamente in uso presso le banche (anzi, secondo quello che riferisce il CTU, “è senza dubbio il più utilizzato nella prassi bancaria”), si deve ritenere che il tasso soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, incorpori i tassi abitualmente utilizzati dalle banche per essere inseriti in un piano ammortamento a quote di capitale crescente. Quindi, quando si intende verificare la legittimità del tasso di interesse praticato in relazione ad un piano di ammortamento alla francese, non si deve confrontare l’ammontare degli interessi derivanti da tale piano con quelli che deriverebbero dall’applicazione del tasso soglia in un piano di ammortamento all’italiana: il confronto va fatto con l’ammontare degli interessi derivanti dall’applicazione del tasso soglia in un piano di ammortamento alla francese, che rappresenta la metodica di calcolo generalmente praticata nelle tipologie dei rapporti presi in considerazione per le rilevazioni ufficiali del tasso medio. E nel caso di specie il c.t.u., effettuando tale analisi, ha riconosciuto che in concreto sono sempre stati applicati tassi inferiori al tasso soglia.

Le domande degli attori, tutte basate sul presupposto dell’illegittimità delle clausole contrattuali di cui sopra, devono pertanto essere respinte. Le spese di lite devono però essere compensate, in quanto la causa è stata causata dalla scarsa chiarezza delle clausole contrattuali. Per il medesimo motivo, le spese di CTU vengono imputate per metà a ciascuna parte.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, respinge le domande proposte da **MUTUATARIA 1, MUTUATARIA 2 e FIDEIUSSORE 2** contro **BANCA S.p.A.** (oggi **BANCA**).
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite e pone in via definitiva per metà a carico di ciascuna parte le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa.

Così deciso in data 24/05/2013

Il Giudice
Dott. Mario Tuttobene